

Prospettive Sociali e Sanitarie

15

1 settembre 1990 - anno XX

- Professione educatore
- Distretti sanitari di base (I)
- Servizi penitenziari per tossicodipendenti in Lombardia
- Notiziario handicap

158/90



CENTRO PER L'INFORMAZIONE SANITARIA SRL EDITORE
Via S. Siro, 1 - 20149 Milano - Spediz. in abb. postale gr. II/70

NOTIZIARIO HANDICAP

di Gianni Selleri

La Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato in sede legislativa il ripristino dell'assegno di accompagnamento agli handicappati minori di 18 anni, assegno che era stato abrogato (forse di proposito o forse per ignoranza) con una legge del novembre '88, poiché si riteneva che fosse un "doppione" dell'indennità di accompagnamento.

L'assegno di accompagnamento veniva concesso ai minori che frequentavano la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e ammontava a circa 250.000 lire mensili; l'indennità di accompagnamento invece viene attribuita a persone totalmente inabili o bisognose di assistenza continua ed è di entità molto superiore.

Si tratta insomma di due interventi con finalità diverse e rivolti a soddisfare bisogni differenti.

L'abolizione dell'assegno di accompagnamento aveva lasciato privi di qualsiasi sostegno economico una larga fascia di invalidi non totalmente inabili, per di più in una età in cui si attuano le principali forme di riabilitazione (inserimento scolastico, recupero funzionale, formazione professionale) ed è quindi stato giusto e ragionevole reintrodurre questa forma di assistenza, che nel 1988 interessava circa 11.000 soggetti con una spesa di 24 miliardi di lire.

Tuttavia la lettura della nuova "leggina", che dovrà essere definitivamente approvata dal Senato, si presta a considerazioni fortemente negative, tali da mettere in dubbio l'intelligenza di chi l'ha approvata.

All'art. 1 si ripete la definizione di beneficiari che era contenuta nella precedente legislazione (118/71) e si prevedono gli stessi scopi e le medesime condizioni di reddito. E fin qui

va tutto bene. Il testo però prevede che l'assegno può essere concesso "ai mutilati e invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età...".

Si tratta di una beffa atroce, poiché tutti sanno, e in particolare i parlamentari, che le commissioni mediche periferiche potranno visitare quegli 11.000 bambini e ragazzi soltanto fra cinque anni, cioè quando non saranno più minorenni e non avranno più diritto all'assegno.

È opportuno ricordare alcuni dati di fatto:

- le duemila commissioni per gli accertamenti di invalidità che operavano presso le USL sono state soppresse;

- al loro posto sono state istituite le "commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile", costituite "una per provincia";

- delle 94 "commissioni militari" previste soltanto 65 funzionano, con un ritmo di circa 25 visite settimanali ciascuna;

- le domande di accertamento da esaminare erano alla fine del 1988 circa 2 milioni.

È evidente che, a queste condizioni, se il legislatore avesse voluto veramente ripristinare l'assegno di accompagnamento avrebbe dovuto stabilire, almeno, che venisse riattribuito a tutti coloro che già ne beneficiavano anteriormente all'abrogazione.

Decidere invece che questi 11.000 ragazzi devono mettersi in coda ad altre due milioni di pratiche che debbono essere esaurite da una novantina di colleghi medici, significa dare l'impressione che il relatore, i componenti del comitato ristretto e i deputati che hanno approvato all'unanimità il provvedimento hanno capito soltanto che dovevano soddisfare una richiesta giusta e apportatrice di consensi, senza rendersi conto che il contesto legislativo non avrebbe consentito nessuna soluzione.

Questo atteggiamento di tipo clientelare e sostanzialmente demagogico è dimostrato anche dagli articoli successivi.

Mentre per quanto riguarda le modalità di concessione e le incompatibilità per l'attribuzione dell'assegno di accompagnamento ai minori si di-

mostra rigore finanziario e burocratico, per limitare abusi e spese, all'art. 4 vengono previsti (addirittura con validità retroattiva) aumenti per altre forme di assistenza.

Ma il modo è squallido e umiliante.

Si tratta di adeguamenti all'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti e agli handicappati gravissimi, ai ciechi ventesimisti e per l'indennità di comunicazione ai sordi, cioè di quelle tipologie di assistenza economica che ha suscitato la crociata contro i "falsi invalidi", catastrofiche previsioni per il bilancio, e ha indotto ad affidare ai militari gli accertamenti sanitari.

Evidentemente sulle preoccupazioni di bilancio e sulle più elementari esigenze di coerenza giuridica e politica hanno prevalso le "pressioni" delle grandi associazioni di invalidi (UIC, ANMIC, ENS), che hanno approfittato della circostanza e hanno applicato la loro consueta logica assistenzialistica.

La risposta è stata degna delle motivazioni e della cultura dei richiedenti: l'indennità ai ciechi è stata aumentata di trentanovemila lire mensili (7%), quella degli invalidi civili di quindicimila lire (5%), quella dei sordomuti di quindicimila lire mensili (5%).

È sempre difficile capire quale forma di intelligenza possa acconsentire a simili decisioni; è certo comunque che siamo in un contesto di comportamenti simili a quelli di chi distribuiva un chilo di farina in periodo elettorale o di chi faceva l'elemosina agli invalidi davanti alla chiesa, senza tener conto della dignità civile e umana dei destinatari.

E tuttavia questo obolo costerà allo Stato 800 miliardi in due anni.

L'unico aspetto positivo e innovativo di questo straordinario provvedimento è costituito (art. 5) dall'aver previsto un significativo incremento dell'assistenza per "i minori pluriminorati".

Incompetenza, ritardo culturale, approssimazione, paternalismo, suditanza ai gruppi forti?

È davvero difficile capire di che cosa si tratta.

È certo comunque che non si può, come hanno fatto numerosi parlamentari, esprimere compiacimento "per questo atto di giustizia dovuto, per questa riparazione di un errore involontario". □